

ALLEGATO ALL'ATTO N° 1770
REGISTRATO a UDINE il 24 MAR 2010
SERIE 3 - PRIVATI N.A.



UFFICIO TEMPORANEAMENTE
SPROVVISTO DEL TIMBRO
SIGILLO UFFICIALE

P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
Elisabetta Kodermas
L'addetto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "KEEP MOVING"

Denominazione sede oggetto

ART. 1

E' costituita una associazione sportiva dilettantistica e culturale non avente scopo di lucro denominata "KEEP MOVING".

ART. 2

L'associazione ha sede in Udine.

ART. 3

L'associazione ha una durata di 20 (venti) anni e si intende tacitamente rinnovata di cinque anni in cinque anni salvo scioglimento anticipato.

ART. 4

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- la promozione di attività sportive, ricreative e culturali principalmente legate all'atletica leggera ed in particolare alla corsa su strada;
- l'organizzazione di corsi volti alla diffusione dello sport in generale e della corsa in particolare;
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni anche con la partecipazione di istruttori e trainers;
- l'organizzazione di servizi a supporto dell'attività sportiva;
- altre attività, anche di natura commerciale, comunque connesse all'attività principale ed istituzionale.

L'Associazione per il raggiungimento di detti scopi si doterà delle attrezzature e dei mezzi occorrenti.

L'Associazione potrà svolgere altresì attività connesse e strumentali a quelle menzionate nel presente statuto.

Soci

ART. 5

Sono soci, oltre a coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, le persone fisiche che siano accolte come tali nell'Associazione con voto unanime del Consiglio Direttivo.

Per entrare a far parte dell'Associazione occorre presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo e ove la domanda sia accolta versare la quota associativa.


ART. 6

Ai soci è richiesto l'impegno personale nell'attività dell'Associazione con un atteggiamento il più possibile leale, franco, costruttivo e amichevole.

Inoltre essi sono tenuti al regolare versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo per finanziare particolari attività dell'Associazione e debbono osservare il presente statuto, il regolamento interno dell'Associazione e le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per :

- a) dimissioni, su domanda indirizzata al Direttivo;
- b) per morosità o esclusione per incompatibilità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) per decesso.



Il coll. ps B. Basso
off. d'att. Basso

I soci hanno eguali diritti ed eguali doveri, in particolare tutti i soci hanno diritto di intervento e di partecipazione all'attività degli organi dell'Associazione e a tutte le votazioni.

Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che per causa di morte e non sono rivalutabili.

Organi dell'Associazione

ART. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci : la quale, si riunirà almeno una volta all'anno entro il 31 marzo di ogni anno, ed avrà come compiti:

- stabilire le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi previsti dallo statuto;
- eleggere, ove necessario, i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo.

L'assemblea viene convocata dal Presidente con annuncio scritto esposto nella sede dell'Associazione e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno dal Presidente.

Nell'avviso sarà indicato l'ordine del giorno nonché l'ora, la data ed il luogo sia della prima che della seconda convocazione.

Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in seconda convocazione può essere fissata anche lo stesso giorno, purchè sia trascorsa almeno un'ora da quella stabilita per la prima.

Hanno diritto di voto tutti i soci che siano in regola col versamento delle quote stabilite annualmente dal Consiglio.

b) Consiglio Direttivo: è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri che durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, quest'ultimo può rivestire anche la carica di Segretario;
- delibera in ordine alle iscrizioni, esclusioni ed alla accettazione delle dimissioni;
- organizza l'attività dell'Associazione;
- fissa l'ammontare delle quote associative, approva il bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre all'esame dell'assemblea;
- le relative decisioni sono valide se assunte alla presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente;
- vigila sull'attività del Tesoriere.

c) Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede le assemblee e le sedute del Consiglio Direttivo, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; in caso di assenza o impedimento il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente eventualmente eletto dal Consiglio Direttivo.

d) Il Segretario: sovrintende l'attività amministrativa dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni;

M. Collyro
P. Bulbo
Stefano
Stefano

- e) Il Tesoriere: redige i bilanci, riscuote le quote associative e cura l'amministrazione dell'Associazione.

ART. 8

Il Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo è rieleggibile e rimane in carica per un periodo di quattro anni.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio: nel caso di impedimento la firma e la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente se nominato.

Economia - Finanza - Scioglimento e Modifiche

ART. 9

Le cariche sociali non sono in alcun modo retribuite; gli organi sociali hanno diritto al rimborso delle spese inerenti l'espletamento delle loro funzioni.

ART. 10

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative e contributi richiesti dal Consiglio Direttivo ai soci;
 - b) contributi volontari dei soci;
 - c) contributi di enti pubblici;
 - d) lasciti o donazioni;
 - e) liberalità di terzi;
 - f) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.
- E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 11

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra i non soci, e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio; i liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'associazione con analoghe finalità sportive cui devolvere il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge in materia di devoluzione del patrimonio delle società sportive dilettantistiche (articolo 90 L. 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni).

ART. 12

Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

ART. 13

Per quanto non precisato dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

M. C. C. C. C.
B. B. B. B.
M. C. C. C.